



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 43

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 25 febbraio 2025)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 febbraio 2026.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026

Relazione:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.

1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane, è istituito il Fondo regionale per le politiche della montagna finalizzato all'erogazione di misure di sostegno a favore degli interventi realizzati nei territori montani.

2. Il Fondo finanzia, in particolare:

- a) interventi realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Regione, dalle Unioni montane, dai Comuni appartenenti alle Unioni montane, dalle Aziende socio-sanitarie e dagli Ambiti territoriali sociali operanti in territorio montano, e riguardanti gli ambiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge 12 settembre 2025, n. 131 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" e successive modificazioni;
- b) interventi di carattere socio-economico posti in essere dai soggetti di cui alla lettera a) a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, con particolare riferimento alla popolazione anziana;
- c) iniziative poste in essere dai soggetti di cui alla lettera a) volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e a sostenere la permanenza della popolazione nei territori montani.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane.", disciplina, in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;
- c) le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano.

4. Le risorse erogate a valere sul Fondo sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e hanno carattere aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari o speciali dello Stato e della Regione, nonché rispetto ai finanziamenti dell'Unione europea, in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi)

Relazione

La situazione della montagna in generale e della necessità di politiche di tutela, valorizzazione e contrasto allo spopolamento sono ben note a livello nazionale e sono state oggetto di un recente intervento più generale e sistemico: la legge 131/2025 c.d. legge sulla montagna. La Regione Veneto che ha già, nell'ambito delle proprie competenze, legiferato in materia, ritiene che sia necessario affiancare le misure di sostegno nazionale con proprie misure di sostegno, istituendo un Fondo regionale di supporto alle iniziative posti in essere dagli Enti pubblici operanti sul territorio

montano veneto e relative ad alcuni degli ambiti previsti dalla succitata legge 131/2025. In particolare, si intendono sostenere, con contributi di parte corrente, iniziative poste in essere dalla Regione e da altri soggetti pubblici operanti sul territorio montano, che riguardino i seguenti ambiti già individuati dalla succitata legge sulla montagna e ritenuti strategici anche a livello regionale: sanità di montagna; scuole di montagna; promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani e servizi di comunicazione.

Si intende inoltre garantire sostegno ad iniziative ed interventi posti in essere, sempre dai soggetti succitati, e volti a favore della popolazione residente, comprensivi di misure per combattere il fenomeno dello spopolamento di tali aree. Si prevede che la disciplina delle linee guida, del funzionamento e dei criteri di riparto del Fondo sia posta in essere dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentito il Consiglio delle Autonomie montane ex articolo 6 della legge regionale n. 40/2012.

Il Fondo ha carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altra misura statale o regionale a favore dei territori montani, nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Il presente intervento fa riferimento alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni" del vigente DEFR 2026-2028.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

1. Nella rubrica e nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, come inserito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"", la parola: "assicurato" è soppressa.

2. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: " , per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dalla società Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto", come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni".

3. Gli oneri per la gestione del fondo sono a carico delle disponibilità del fondo stesso e le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027, 2028 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 4 "Altre modalità di trasporto" Titolo 1 "Spese correnti" la cui disponibilità è incrementata

mediante le nuove entrate introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028

(Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

Con la legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è stata costituita la società Veneto Innovazione S.p.A., a totale partecipazione regionale, per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto.

I rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 3 ter, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo.

Con la successiva legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 recante "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni" la Giunta regionale ha disposto la riorganizzazione, il riordino delle funzioni e l'accorpamento in un unico gruppo delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 30 ottobre 2023 è stato approvato l'adeguamento dello Statuto di Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge regionale n. 14 del 2023 e, successivamente, attribuendo a Veneto Innovazione S.p.A. il ruolo di gestore, in forma accentrata e coordinata, degli Strumenti di finanza agevolata attivati dalla Regione a sostegno delle imprese.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 21 marzo 2024 è stato approvato uno specifico schema di Accordo tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento diretto della gestione degli strumenti di finanza agevolata attivati con risorse regionali nel settore degli impianti a fune.

Nello specifico, Veneto Innovazione S.p.A., in forza della menzionata normativa e dell'Accordo, opera a titolo esclusivo a favore della Regione e gestisce il “Fondo di Rotazione e Garanzia per il settore degli impianti a fune” di cui all'art. 25 della Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

Con il presente articolo si ritiene di modificare l'attuale formulazione dell'art. 58 bis della Legge regionale n. 21/2008 per individuare nella Società Veneto Innovazione, società “in house” della Regione, il soggetto a cui affidare la gestione del Fondo regionale di cui al comma 1.

Con l'articolo si propone altresì di eliminare la parola “assicurato” al fine di non vincolare l'operatività del Fondo regionale a modalità di gestione stabilite, rinviando alla competenza di Veneto Innovazione S.p.A., che gestisce già il Fondo di garanzia di cui alla citata L.R. n. 6/1996, circa l'individuazione di quale siano gli adeguati strumenti finanziari da applicare. In ogni caso, la gestione del Fondo, ai sensi del secondo periodo del comma 1, sarà definita in linea con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

Grazie alle modifiche all'art. 58 bis, il Fondo regionale potrà essere uno strumento più operativo, e più snello, e in grado di perseguire le finalità per il quale è stato costituito.

L'importo da destinare a Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione del Fondo regionale in argomento è di circa 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a carico della dotazione finanziaria del Fondo stesso.

Riferimento al DEFR 2026-2028: Missione 10 “Trasporti e Diritto alla Mobilità” Programma 10.04.01 “Promuovere l'ammodernamento del sistema impiantistico funiviario e delle aree sciabili attrezzate favorendo l'integrazione con i sistemi di trasporto pubblico e privato”.

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

Art. 58 bis - Fondo regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi.

1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico

esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, del comma 6 dell'articolo 41 e del comma 6 dell'articolo 45.

3. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" devono, nei tempi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.

4. Nelle more dell'istituzione del fondo di cui al comma 1, la provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, subordina il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

5. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di servizi di supporto tecnico-specialistico per garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici)

Relazione

Il settore della produzione idroelettrica riveste oggi una centralità strategica senza precedenti. Nel quadro della transizione ecologica e della sicurezza energetica nazionale, l'idroelettrico rappresenta una risorsa indispensabile per il superamento dei combustibili fossili. Tuttavia, la gestione delle grandi derivazioni non è una sfida solo energetica: essa richiede una sintesi complessa tra tutela ambientale, sviluppo economico e un quadro normativo in cui convergono competenze statali e regionali. In questo scenario, il riferimento cardine è l'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999. In piena coerenza con tali principi, la Regione del Veneto ha emanato la Legge regionale 4 novembre 2022, n. 24, disciplinando le procedure di assegnazione delle concessioni nel proprio territorio. L'articolo 11 della citata L.R. n. 24/2022 affida alla Giunta Regionale la definizione dei provvedimenti attuativi per lo svolgimento delle procedure di assegnazione. Si tratta di un compito di straordinaria complessità, che non ha precedenti per mole e tecnicismo. Nello specifico, la Regione è chiamata a gestire la riassegnazione di ben 34 grandi derivazioni idroelettriche: un carico di lavoro che richiede analisi idrogeologiche, compatibilità territoriale, valutazioni economico-finanziarie e verifiche di sicurezza infrastrutturale di alto profilo. L'espletamento di tali procedure rende indispensabile l'apporto di figure tecnico-specialistiche esterne in grado di

affiancare l'amministrazione per garantire rigore, trasparenza e il rispetto dei serrati cronoprogrammi normativi. Tale attività può allocarsi all'interno della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo" del DEFR 2026-2028.

Riferimenti normativi

Legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

Art. 11 – Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:

1) L'inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all'articolo 25, primo e secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775;

2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

3) la valutazione asseverata dell'eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 12 comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

5) l'elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la concessione;

6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite apporti naturali e quella derivante da pompaggio;

7) la redazione del rapporto di fine concessione su supporto informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio;

c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;

d) lo schema di bando per l'assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:

1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi contenuti;

2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;

3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all'oggetto della concessione, in particolare prevedendo:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del

progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);

- 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- 6) i termini di durata della concessione;
- 7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- 8) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- 9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti:
 - a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene;
 - b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi dall'idroelettrico, ed in particolare per sostenere le portate dei corsi d'acqua ed i livelli dei laghi ai fini ambientali, per assicurare l'approvvigionamento potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di gestione dei sedimenti, ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
 - e) al rispetto del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352 "Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363";
- 10) le modalità di trasmissione alla Regione e all'Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi, quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali, anche mediante l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi;
- 11) il miglioramento, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno l'1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;
- 12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all'1 per cento della componente variabile del canone;
- 13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione. Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- 14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l'obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell'operatore economico subentrante;
- e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;
- g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Art. 4 - Istituzione di un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese venete e favorire investimenti orientati all'innovazione e allo sviluppo competitivo del sistema produttivo regionale, è istituito il Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond finalizzato a sostenere emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli di emissioni, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione.

2. La gestione del Fondo è affidata dalla Giunta regionale a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto", come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni".

3. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti attuativi del presente articolo, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

4. Per l'esercizio 2026 la Regione del Veneto introita e destina all'istituzione del Fondo, fino ad un importo massimo di 5.992.343,00, le seguenti risorse giacenti presso Veneto Innovazione S.p.A.:

a) euro 3.522.117,00 relative alla chiusura delle misure poste in essere in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

b) euro 470.226,00 a valere sul fondo "Operazioni di ottimizzazione finanziaria" di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";

c) euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione per il Polesine (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999).

5. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.992.343,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 4 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese)

Relazione

L'articolo introduce l'istituzione di un Fondo di garanzia per operazioni di basket bond finalizzato a rafforzare l'accesso al credito delle imprese venete attraverso l'utilizzo di strumenti di mercato dei capitali, in un'ottica di sostegno agli investimenti e ai processi di innovazione del sistema produttivo regionale.

Il Fondo si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno al credito e alla competitività del sistema economico, valorizzando risorse già stanziare e non più necessarie alle finalità originarie. In particolare, esso utilizza risorse rinvenienti dalle misure poste in essere in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2020, n. 39, nonché risorse afferenti al fondo "Operazioni di ottimizzazione finanziaria" di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 19, ed al fondo di rotazione per il Polesine. Tali risorse, quantificate complessivamente in euro 5.992.343,00, vengono riallocate in modo coerente con le attuali esigenze del tessuto imprenditoriale regionale.

Lo strumento del basket bond consente di aggregare più emissioni obbligazionarie di imprese in un'unica operazione, favorendo l'accesso al mercato dei capitali anche da parte di imprese di dimensioni medio-piccole e contribuendo a una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario. In tal modo, il Fondo mira a sostenere investimenti orientati alla crescita, alla competitività e all'innovazione, contribuendo al rafforzamento strutturale delle imprese e del sistema economico regionale. La gestione del Fondo è affidata a Veneto Innovazione S.p.A., società regionale in house, individuata dal legislatore regionale quale soggetto deputato alla gestione degli strumenti finanziari regionali. Tale affidamento avviene in coerenza con le funzioni attribuite alla società ai sensi del combinato disposto del comma 3 ter dell'articolo 2 con l'articolo 3 bis della legge regionale 14 dicembre 1988, n. 45, come introdotti dalla legge regionale 21 giugno 2023, n. 14, che ha rafforzato il ruolo di Veneto Innovazione S.p.A. quale soggetto specializzato nel supporto all'innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

La Regione del Veneto mantiene in ogni caso le funzioni di indirizzo strategico, vigilanza e controllo sul Fondo, assicurando la coerenza dell'intervento con le politiche regionali di sostegno al credito e all'innovazione e il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2026-2028, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo prioritario 14.01.05 "Favorire l'accesso al credito".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n.3 5, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali", sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La promozione dello sviluppo locale sostenibile si attua anche mediante interventi che vengono proposti dalle IPA alla Giunta regionale nei seguenti macrosettori della programmazione regionale:

- a) sociale e welfare;*
- b) ambiente e territorio;*
- c) infrastrutture;*
- d) turismo e marketing territoriale;*
- e) attività produttive e sviluppo economico.*

2 bis. La Giunta regionale attraverso i bandi di cui al comma 4 bis può selezionare, tra gli interventi proposti dalle IPA ed afferenti i macrosettori di cui al comma 1 bis, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, 35, come inserito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 "Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e Intese Programmatiche di Area (IPA)", è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente

costituite. Al fine di assicurare l'ottimale implementazione delle attività e delle iniziative poste in essere dalle IPA con riferimento ai macrosettori di cui al comma 1 bis e per assicurare economie di scala, i bandi di finanziamento prevedono una programmazione triennale e, con riferimento agli interventi, prevedono un cronoprogramma finanziario annuale attinente ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.”.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi)

Relazione

Le Intese Programmatiche d'Area (IPA) rappresentano uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo associativo del territorio previsto appunto dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Attraverso le Intese Programmatiche d'Area, la Regione ha offerto la possibilità agli Enti pubblici locali (Province, Comuni, Unioni montane/di Comuni) e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale con una nuova forma di collaborazione pubblico- privata: attraverso la concertazione, la definizione di accordi e la formulazione di proposte si mira allo sviluppo e alla promozione economico-sociale delle specifiche aree territoriali afferenti a ciascuna IPA. Le IPA sono inserite tra le forme di governance territoriale previste dal Piano di Riordino territoriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/2024.

La nuova formulazione normativa intende stabilire che la promozione dello sviluppo locale sostenibile presentata dalle IPA alla Regione deve riguardare i seguenti macrosettori della programmazione regionale: sociale e welfare; ambiente e territorio; infrastrutture; turismo e marketing territoriale e attività produttive e sviluppo economico.

La Giunta Regionale attraverso i bandi di cui al comma 4bis dell'articolo 25 può quindi selezionare, tra gli interventi presentati afferenti i macrosettori indicati, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente.

Il presente intervento normativo fa riferimento alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” del DEFR

Riferimenti normativi

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” Art. 25 – Programmazione decentrata.

1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.

2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del Codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che:

- a) definisce l'ambito territoriale di riferimento;
- b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l'IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d'Area, quale espressione della programmazione complessiva;

- c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell'ambito dell'IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:
- a) contiguità territoriale;
 - b) omogeneità economico-sociale;
 - c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
 - d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).
4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all'accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l'IPA decade dal riconoscimento.
- 4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l'attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.
6. omissis

Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto, la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali, avente sede legale in Padova, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di un Data Center avanzato, in attuazione dell'Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1468 del 20 novembre 2025.

2. La nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione spetta alla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli organi della società di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. La Giunta regionale approva lo statuto della società e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest'ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di Agenda Digitale. La Giunta regionale adotta inoltre gli atti necessari per la costituzione della società e per l'attuazione dell'Accordo di Programma.

4. La partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale della società è determinata nell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e dei vincoli stabiliti dall'Accordo di Programma.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00, per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08

“Statistica e sistemi informativi”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione ICT Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT)

Relazione

Con Deliberazione n. 1468 del 20 novembre 2025 la Giunta Regionale ha approvato l'accordo di programma tra Regione del Veneto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico avente come scopo principale la realizzazione, l'acquisizione e la gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano. La realizzazione di un Data Center a Padova si inserisce in una più ampia strategia di distribuzione territoriale delle infrastrutture digitali. Tale approccio è cruciale per la sicurezza nazionale, poiché riduce la concentrazione di asset strategici in poche aree, mitigando il rischio di interruzioni di servizio su larga scala in caso di eventi critici. Inoltre, una rete di data center distribuiti favorisce una gestione più efficiente del fabbisogno energetico, permettendo di bilanciare i carichi e di sfruttare in modo più capillare le fonti di energia rinnovabile disponibili sul territorio. Attraverso il progetto sopra citato, Regione del Veneto mira a potenziare le proprie capacità elaborative per far fronte ai fabbisogni crescenti del comparto sanità, mobilità evoluta, ricerca ed innovazione tecnologica, e alle richieste di servizi digitali dei cittadini del territorio del Veneto oltre a supportare lo sviluppo tecnologico e la transizione al digitale delle imprese e delle altre pubbliche amministrazioni. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova intende tutelare i dati e promuovere la sicurezza informatica delle imprese, anche attraverso l'offerta di spazi dati sicuri e servizi innovativi al tessuto imprenditoriale locale. L'Università degli Studi di Padova intende invece perseguire l'obiettivo di disporre di un polo di disaster recovery e di un ambiente di elaborazione dati per le attività di ricerca avanzata, con un focus particolare sull'Intelligenza Artificiale, apportando così alla struttura del Data Center non solo un contenuto di conservazione e protezione dei dati, ma anche un più avanzato orientamento all'elaborazione informatica e alla ricerca. La realizzazione dell'Infrastruttura “avanzata” si pone in continuità con l'impegno di Regione del

Veneto finalizzato a proseguire il consolidamento del Polo Strategico regionale (ex HUB-regionale), garantendo sicurezza, affidabilità ed autosufficienza tecnologica a favore dei cittadini, delle imprese e per tutto il comparto della pubblica amministrazione veneta. Regione del Veneto parteciperà al capitale della società di capitali che sarà costituita con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova con un impegno pari ad euro 5.000.000,00 a cui si farà fronte con ricorso a nuovo indebitamento.

La realizzazione dell'Infrastruttura digitale “avanzata”, si pone in continuità con l'impegno di Regione del Veneto finalizzato a proseguire il consolidamento del Polo Strategico regionale (ex HUB-regionale), garantendo sicurezza, affidabilità ed autosufficienza tecnologica a favore dei cittadini, delle imprese e per tutto il comparto della pubblica amministrazione veneta Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” del DEFR 2026-2028.

Art. 7 - Interventi per le Medicine di Gruppo Integrate.

1. La Regione del Veneto riconosce gli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024, alle forme organizzative delle Medicine di Gruppo Integrate attivate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 14 maggio 2015.

2. Quota parte di tali risorse possono essere destinate dalla Giunta regionale allo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell'assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalla component 1 della Missione 6 Salute del PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute" Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione e Controllo SSR)

Relazione

Il Rinnovo del CCNL del 26 gennaio 2024 della cooperazione sociale, che rappresenta un evento eccezionale per il mutato approccio delle parti contrattuali alla disciplina degli istituti non solo economici dei rapporti di lavoro e che ha un enorme rilievo nella gestione delle forniture di servizi al SSR, ha comportato un incremento del costo del lavoro estremamente rilevante, valutato a regime nel 2025 di circa il 15%.

A tal riguardo a livello di adeguamento salariale è stato previsto a partire da febbraio 2024 un aumento salariale di 120 euro mensili per il livello C1, distribuito in tre tranches: 60 euro a febbraio 2024, 30 euro a ottobre 2024 e ulteriori 30 euro a ottobre 2025; dal 2025 i lavoratori matureranno una quattordicesima mensilità, inizialmente erogata al 50%. L'integrazione salariale per l'assistenza sanitaria aumenterà da 5 a 10 euro mensili a partire da gennaio 2025.

In tale contesto risulta necessario provvedere al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'entrata in vigore del suddetto Contratto Collettivo, sostenuto dalle Medicine di Gruppo Integrate costituite in base a quanto previsto dalla DGRV n. 751 del 14 maggio 2015. Le Medicine di Gruppo Integrate sono team multiprofessionali, costituite da Medici di Medicina Generale, Specialisti, Medici della Continuità Assistenziale, Infermieri, Collaboratori di Studio e Assistenti Sociali che erogano un'assistenza complessiva. Al 1 gennaio 2025 vi sono 634 Medici di Medicina Generale che operano in n. 77 medicine di gruppo integrate con n. 320 circa collaboratori di studio (equivalenti a tempo pieno) e n. 245 circa infermieri (equivalenti a tempo pieno).

Nell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 4/04/2024 e nel vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 15/01/2026 le Aggregazioni Funzionali Territoriali sono le forme organizzative monoprofessionali costituite dai medici del ruolo unico di assistenza primaria che obbligatoriamente ne fanno parte sia funzionalmente che operativamente. Le AFT perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall'Azienda ULSS secondo un modello tipo coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione.

Con DGR 140 del 10 febbraio 2025 e con DGR n. 903 del 5 agosto 2025 è stato già dato avvio alla costituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali stabilendo, nelle more dell'articolazione delle stesse di confermare tutte le forme organizzative presenti, come approvate dagli atti dei Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto, fino al nuovo Accordo Integrativo Regionale e comunque fino al 31 dicembre 2026 in modo da consentire un organizzato avvio del nuovo assetto, coerente con l'evoluzione normativa e contrattuale.

Ne consegue che il riconoscimento degli oneri suddetti per le Medicine di Gruppo Integrate per il personale infermieristico e collaboratori di studio decorre dalla data di entrata in vigore nel rinnovo del CCNL fino al 31 dicembre 2026.

Quota parte di tali risorse derivanti da eventuali economie potranno essere destinate anch'esse previo Accordo Integrativo Regionale per lo sviluppo delle cure primarie e della medicina generale all'interno del potenziamento dell'assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalla component 1 della Missione 6 Salute del PNRR.

Tale intervento trova copertura nel Fondo Sanitario Regionale del 2026 e rientra tra gli interventi del DEFR previsti all'interno della Missione 13 "Tutela della Salute" Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

Art. 8 - Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere al superamento delle criticità connesse alla carenza di personale sanitario e di garantire la continuità e la qualità dei livelli di assistenza, promuove interventi volti all'inserimento e

all'integrazione di professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio Sanitario Regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative e attività promozionali mirate ad agevolare il reclutamento e l'inserimento degli stessi, nonché a sostenere e realizzare attività formative e di orientamento, anche propedeutiche al riconoscimento delle qualifiche e all'adeguamento delle competenze ai fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici e privati e, in conformità alla normativa nazionale in materia, anche esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, al fine di favorire il reclutamento, l'accoglienza, l'inserimento lavorativo e l'integrazione professionale dei professionisti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese Correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

(Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Umane del SSR)

Relazione

La presente proposta normativa nasce dall'urgente necessità di contrastare la crescente carenza di personale sanitario nel territorio regionale, fenomeno che mette a rischio la continuità e la qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il Veneto sta affrontando una "tempesta perfetta" determinata da fattori demografici e organizzativi che determinano una grave carenza di personale sanitario e difficoltà nella garanzia dell'erogazione dei servizi.

In questo scenario, il reclutamento dall'estero non rappresenta solo una misura emergenziale, ma una leva strategica fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario.

Coerentemente con l'Azione 6.3 della DGR 960/2024, la Regione si pone l'obiettivo di superare la barriera della carenza organica attraverso l'inserimento di professionisti stranieri, progettando iniziative volte all'integrazione di professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio Sanitario Regionale.

In questo senso occorre far fronte a diverse criticità che il reclutamento di professionisti dall'estero potrebbe rappresentare: barriere linguistiche, necessità di adeguamento delle competenze, difficoltà logistico organizzative che devono essere affrontate in modo sistemico e strutturato. A tal proposito, si ritiene indispensabile finanziare attività formative per garantire che i professionisti acquisiscano una competenza linguistica adeguata e consona al contesto di cura. Dovranno essere inoltre valutati percorsi di orientamento per allineare le qualifiche estere ai fabbisogni specifici del SSR veneto. Talvolta potrà manifestarsi la necessità di attivare misure volte ad agevolare l'inserimento e all'integrazione di professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio Sanitario Regionale anche in termini di residenzialità e logistico-organizzativi.

Per garantire un reclutamento di qualità la norma autorizza la Giunta regionale a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative e attività promozionali mirate ad agevolare l'individuazione dei professionisti nei paesi di origine. La norma autorizza inoltre la Giunta regionale a sostenere e realizzare attività formative e di orientamento, mirate a un inserimento attento e ordinato dei professionisti, garantendo adeguata formazione competenza e coerenza rispetto ai fabbisogni del sistema.

L'integrazione di professionisti dall'estero, supportata da una solida formazione e da politiche attive di accoglienza, è essenziale per mantenere il livello di efficienza del Servizio Sanitario Regionale del Veneto di fronte alle sfide demografiche del prossimo decennio.

L'intervento rientra nell'ambito della Missione 13, Programma 7 del DEFR 2026-2028.

Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle aree montane.

1. Nella procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Giunta regionale garantisce l'equità nell'offerta dei servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", nonché dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".

2. In coerenza con il comma 1, la procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con riferimento alle aree montane, valorizza:

- a) l'eventuale dinamica demografica sfavorevole, limitandone l'impatto sulla determinazione delle quote capitarie;
- b) i maggiori costi fissi derivanti dalla più elevata presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura;
- c) i maggiori costi connessi alla necessità di garantire servizi di natura distrettuale in un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa.

3. Il riconoscimento dei maggiori oneri riconducibili alla necessità di garantire prossimità dei servizi nelle aree disagiate dell'area montana ed a minore densità abitativa, è quantificato in almeno euro 30.000.000,00 per singola annualità del triennio 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 30.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione e Controllo SSR)

Relazione

L'articolo 15 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

A tal fine, la Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Con il presente articolo, al fine di tutelare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle aree montane, nella definizione annuale del fabbisogno finanziario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza vengono valorizzate, per le aree montane: l'eventuale sfavorevole dinamica della popolazione, limitandone l'impatto sulla definizione delle quote capitarie; i maggiori costi fissi per effetto della maggiore presenza di posti letto ospedalieri, rispetto ai territori di pianura ed i maggiori costi derivanti dalla necessità di mantenere servizi di natura distrettuale su un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa.

Dal punto di vista economico, la spesa stimata, non inferiore a 30 milioni di euro consente di sopperire alla maggiore costosità di erogazione dei servizi sanitari in ambiente montano salvaguardando l'erogazione dei LEA a tutti i residenti.

L'intervento rientra all'interno del DEFR 2026-2028 Missione 13 "Tutela della Salute" – Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"

**Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9
"Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".**

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La scelta della forma associativa di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata dal Comitato dei Sindaci di Ambito con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione di ciascun Ambito. L'atto adottato è trasmesso ai comuni interessati per la ratifica da parte dei rispettivi Consigli comunali che vi provvedono entro trenta giorni dalla ricezione, decorso inutilmente tale termine la ratifica si intende acquisita.

2 ter. In caso di mancata costituzione della forma associativa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere in via sostitutiva nominando un Commissario ad acta per la scelta della forma associativa più idonea e per l'adozione di ogni atto necessario ai fini dell'effettiva costituzione della forma associativa. Gli oneri per l'attività del Commissario ad acta sono a carico della Giunta regionale."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - "Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei Servizi sociosanitari e sociali" Titolo I "Spese Correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Servizi Sociali)

Relazione

Con la modifica dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2024 si intende rendere più efficace il processo di costituzione delle forme associative tra i comuni previste dall'articolo 8, comma 3, per la gestione della funzione socio-assistenziale e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Le modifiche sono finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema, a rafforzare la governance e a ridurre i ritardi nell'assunzione delle decisioni. L'estensione da due a tre anni del termine previsto al comma 1 per l'attuazione della forma associativa risponde all'esigenza di garantire ai comuni tempi adeguati per l'organizzazione delle attività. Il contesto amministrativo ed economico rende infatti necessario disporre di un periodo sufficiente per una pianificazione efficace, per il consolidamento delle relazioni con gli altri soggetti pubblici, privati e del Terzo settore e per un coordinamento strutturato con le ULSS. Tale proroga consente l'assunzione di decisioni condivise e consapevoli, evitando soluzioni affrettate che potrebbero incidere negativamente sulla qualità dei servizi. Il comma 2 bis stabilisce che la decisione sulla forma associativa sia assunta dal Comitato dei Sindaci di Ambito, con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito. La deliberazione è sottoposta alla ratifica dei consigli comunali entro trenta giorni, prevedendo la ratifica tacita in caso di mancata pronuncia. La disposizione è volta a garantire un ampio consenso locale ed evitare rallentamenti dovuti a ritardi procedurali.

Il comma 2 ter introduce la figura del commissario regionale, incaricato di assicurare la costituzione della forma associativa in caso di mancato rispetto dei termini da parte dei comuni. Tale previsione ha funzione di garanzia e mira a prevenire situazioni di stallo, assicurando l'adozione degli atti necessari al corretto funzionamento delle forme associative.

Si dispone anche che gli oneri derivanti dall'attività del commissario siano a carico della Giunta regionale, al fine di non gravare sui bilanci comunali e di assicurare un intervento regionale sostenibile ed efficace per il buon esito del processo.

All'ultimo comma è previsto un finanziamento di euro 200.000,00 per l'esercizio 2026 destinato alla costituzione e al primo funzionamento degli ATS cui si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - "Programma 07 "Programmazione e

governo della rete dei Servizi socio sanitari e sociali", Titolo I "Spese Correnti" del bilancio di previsione 2026-2028. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di sostenibilità delle nuove strutture assicurando che l'avvio degli ATS avvenga in modo graduale e che essi possiedano le risorse necessarie per iniziare la loro attività in modo efficace. Esso, inoltre, si inserisce nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia" – Programma 07 "Programmazione e governo della rete di servizi sociosanitari e sociali" del Defr 2026-2028.

Riferimenti normativi

Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".

Art. 19 – Norme transitorie.

1. I Comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Nelle more dell'adozione della forma di gestione associata di cui all'articolo 8, comma 3, i Comuni:

a) trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato;

b) comunicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all'articolo 9, il nominativo dell'ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS.

Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, con il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Possono inoltre partecipare, in qualità di fondatori ordinari, altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione al patrimonio della Fondazione è autorizzata fino all'importo massimo di euro 10.000,00.

2. La Fondazione in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale contribuisce a promuovere l'innovazione nella sanità veneta con l'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche, il miglioramento dei servizi sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione, l'organizzazione di forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita, nonché per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello statuto.

3. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto, approvato dalla Giunta regionale, consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore, nel rispetto della normativa vigente.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Relazione

Con la presente proposta normativa si autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto. La Fondazione sarà costituita con il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e potranno inoltre partecipare, in qualità di fondatori ordinari, altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale contribuisce a promuovere l'innovazione nella sanità veneta con l'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche, il miglioramento dei servizi sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione e per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello Statuto. La Fondazione si propone di realizzare forum ed incontri dedicati con esperti di fama mondiale: accademici, ricercatori, tecnici, esperti di medicina, salute, scienze e tecnologie avanzate e all'avanguardia. La Fondazione intende, quindi, concentrare la propria attività nel promuovere e coordinare una pluralità di soggetti primari e di chiara fama in ambito istituzionale, scientifico, culturale e imprenditoriale e creare un luogo di incontro sulla salute dedicato ai cittadini, operatori del settore, pazienti, esperti, con particolare attenzione all'evoluzione delle scienze mediche e delle tecnologie, che possono migliorare la salute e il benessere della vita. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che lo statuto approvato dalla Giunta regionale consenta al Presidente o suo delegato di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio ed a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

La partecipazione alla Fondazione si inserisce nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" del DEFR 2026-2028

Art. 12 – Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

"1 bis. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare l'acquisto e l'installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie. In tal caso sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a cinque anni, a partire dalla data della fine dei lavori come attestate nel certificato di regolare esecuzione o fornitura. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2."

2. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: "a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "alla durata del piano di rientro".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

(Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva)

Relazione

Il fondo di rotazione disciplinato dall'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" risponde alle necessità di migliorare l'offerta dei servizi erogati da soggetti privati non a scopo di lucro e pubblici, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante la riqualificazione degli immobili di proprietà dei medesimi.

Il fondo ha principalmente lo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

E' noto che l'evoluzione delle nuove tecnologie per le strutture socio-sanitarie in particolare la telemedicina, l'intelligenza artificiale, sono orientate verso un modello che integra intelligenza artificiale, Internet delle cose (Internet of Things (IoT)) e robotica al fine di migliorare la qualità della vita degli anziani, aumentando la sicurezza e supportare il personale sanitario, passando da una cura reattiva a una proattiva e personalizzata, prevenendo emergenze e garantendo una gestione più efficiente delle risorse.

Pertanto, la proposta normativa introduce la possibilità di finanziare interventi di acquisto e installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie, e limita, in questo caso, il vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali o socio-sanitari sull'immobile oggetto del finanziamento per la durata non inferiore a 5 anni, previsti dall'art. 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", e si inserisce nell'ambito degli strumenti che la Regione del Veneto ha già introdotto con provvedimenti amministrativi, finalizzati a garantire la sostenibilità attuale e futura del sistema sociale e socio-sanitario regionale e fronteggiare una crisi grave, che rischia di minare la sostenibilità economica della rete dei servizi sociali e socio-sanitari e di avere pesanti ripercussioni sul piano sociale.

Al contempo si è proceduto ad adeguare il termine temporale di dieci anni della durata della convenzione, riportato alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in coerenza con la durata del piano di rientro che può avere una durata massima di quindici anni.

Il presente provvedimento rientra nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" Programma 5 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari" del DEFR 2026-2028.

Riferimenti normativi

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità;

b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;

- c) il finanziamento è concesso nel limite dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell'ente;
 - d) sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2;
 - e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di quindici anni;
 - f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;
 - g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.
4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:
- a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
 - b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
 - c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
 - d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.
5. L'ammissione al finanziamento è revocata:
- a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
 - b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
 - c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.
6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.
7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione di crediti a medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 13 - Entrata in vigore.

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"...	4
Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".....	6
Art. 4 - Istituzione di un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.	9
Art. 5 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".	10
Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.	12
Art. 7 - Interventi per le Medicine di Gruppo Integrate.....	13
Art. 8 - Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.	14
Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle aree montane.	16
Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".....	17
Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.....	18
Art. 12 – Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".	19
Art. 13 - Entrata in vigore.....	21